

COMUNE DI NURACHI

PROVINCIA DI ORISTANO

REGOLAMENTO COMUNALE

per l'applicazione della

TASSA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con delibera C.C. n° 42 del 25.11.2004

IL SINDACO

Dott. Claudio Ponti

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Maria Teresa Sanna

INDICE

Articolo 1	Istituzione della tassa
Articolo 2	Oggetto e campo di applicazione del regolamento
Articolo 3	Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
Articolo 4	Locali ed aree tassabili
Articolo 5	Locali ed aree non soggette alla tassa
Articolo 6	Locali ed aree tassabili con superficie ridotta
Articolo 7	Riduzione delle tariffe unitarie per particolari condizioni d'uso
Articolo 8	Classificazione dei locali e delle aree
Articolo 9	Tassa giornaliera di smaltimento
Articolo 10	Commisurazione della tariffa e coefficienti di produttività
Articolo 11	Riscossione
Articolo 12	Rateizzazione versamento
Articolo 13	Rimborsi
Articolo 14	Ravvedimento operoso
Articolo 15	Norme di rinvio
Articolo 16	Entrata in vigore

Articolo 1 - Istituzione della Tassa

1 - Il comune, ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 507/1993 istituisce la tassa annuale per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni compresi quelli assimilati derivanti da attività artigianali, commerciali, turistiche e di servizi, svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato e nelle zone del territorio comunale così come individuate nel regolamento del servizio di ritiro e conferimento dei rifiuti urbani a cui si fa rinvio.

2 – E' altresì istituita, ai sensi dell'art. 77 del precitato decreto n. 507, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, come regolata dal successivo art. 10.

Articolo 2 - Oggetto e campo di applicazione del regolamento

1 – Il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 507/93 e dell'art. 7 del D.L.gs 267/2000 integra la disciplina relativa alla tassa secondo i criteri fissati dalla legge, dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:

- a) la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle tariffe;
- b) la classificazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
- c) l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni d'uso e alla individuazione delle fattispecie agevolative.

Articolo 3 - Presupposti, Soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1 - Per l'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei responsabili della tassa stessa si fa rinvio agli art. 62 e 63 del decreto legislativo 507/93.

2 - Per le abitazioni la tassa è accertata a carico dell'occupante o conduttore che occupa l'alloggio, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune a titolo proprio e non derivato i locali e le aree stesse; diversamente verrà accertata a carico di chi altri ha a disposizione l'alloggio, quale proprietario, comproprietario, affittuario, in maniera unitaria non frazionabile per quota parte, nei casi in cui tale solidarietà sussista ai sensi delle norme vigenti.

3 – Per gli Enti, Società e Associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei medesimi, con la solidarietà a carico dei legali rappresentanti o amministratori nei casi previsti dalla legge.

4 – Per i Comitati e le Associazioni non riconosciute, l'accertamento della tassa è fatto nei loro confronti, ma rimangono solidalmente obbligate al pagamento le persone che le dirigono, le presiedono o rappresentano, nei casi in cui tale solidarietà è prevista dalla legge.

5 – Per i locali ad uso abitativo affittati con mobilio, in via saltuaria od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o detentore dei locali.

6 – Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per l'effettivo svolgimento di una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Ove non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

7 – Nelle unità immobiliari ove si svolgono attività economiche o professionali da parte di più soggetti, la tassa è dovuta dal proprietario o dal detentore della totalità dei locali quando non sia dimostrabile l'uso esclusivo di una parte degli stessi a favore di un diverso soggetto.

8 - La tassa è dovuta anche nel caso i locali o le aree restino temporaneamente chiuse, purché, anche solo parzialmente ammobiliate, arredate od occupate da masserizie od oggetti di qualsiasi genere o natura salvo quanto disposto dal presente regolamento in materia di riduzioni o agevolazioni.

Art. 4 - Locali ed aree tassabili

1 – A norma del 1 comma dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507/93, la tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa in regime di privativa, con riferimento ai limiti territoriali, all'organizzazione ed alle altre modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni stabiliti nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti e di igiene.

Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione d'uso.

Le aree scoperte soggette a tassazione, sono quelle a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde.

2 - Sono così considerati tassabili, in via puramente indicativa e senza che la mancata menzione denoti esclusione del tributo, i locali ed aree scoperte sottoelencati:

- tutti i vani interni delle abitazioni private sia principali che accessori (camere, sale, cucine, anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, cantine e solai, scale etc.) come pure le dipendenze anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, serre, etc.)
- tutti i vani principali, accessori e dipendenze di immobili adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, fotografici e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde,

- caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi;
- tutti i vani, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, scuole pubbliche o private, uffici pubblici, convitti e collettività in genere, case di riposo;
 - tutti i vani, principali, secondari ed accessori di botteghe e laboratori artigiani, di stabilimenti e opifici industriali con la esclusione della superficie di essi, ove si formino rifiuti speciali non assimilati o tossici o nocivi;
 - tutti i vani principali ed accessori, di ambulatori, studi medici e veterinari, saloni di bellezza, palestre e simili;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto pubbliche o private, utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
 - tutti i vani, nessuno escluso, utilizzati per lo svolgimento di attività di enti pubblici non economici, di associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative, sindacali, enti di patronato nonché caserme e stazioni di qualsiasi genere;
 - aree pubbliche e private utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri, concerti, e simili);
 - aree scoperte pubbliche o private adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti etc.);
 - aree adibite a banchi di vendita all'aperto in modo permanente o per determinati giorni o periodo dell'anno;
 - tutte le aree scoperte pubbliche o private destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili, ove possano prodursi rifiuti urbani e assimilati.

Art. 5 – Locali ed aree non soggette alla tassa

1 – Non sono assoggettati alla tassa, a norma dell'art. 62 del D.Lgs. 507/1993, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche e/o destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno quali:

a – centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura ove non si ha, di regola, presenza umana;

b – ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a metri 1,50;

c – unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, elettriche);

d – luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscano la produzione di rifiuti, o depositi di materiali in disuso o di uso straordinario, o di cumuli di materiali alla rinfusa con presenza sporadica dell'uomo;

e - locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici (stalle, fienili, magazzini);

f – cave di sola areazione, chiostrine, porticati, balconi, verande;

g – edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi.

2 – per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma, si utilizzano criteri di analogia.

3 - Fermo restando quanto disposto dal successivo art. 6, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

4 – Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte, per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale, per effetto di norme legislative o regolamentari o di ordinanze in materia sanitaria, ambientale, o di protezione civile.

5– Trattandosi di cause di esclusione dal tributo e non di agevolazioni, la mancata indicazione delle predette circostanze nella denuncia comporta soltanto l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente con diritto a sgravio o restituzione del tributo.

Art. 6 – Locali ed aree tassabili con superficie ridotta

1 – In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, tossici e nocivi, laddove risulti difficile determinare la superficie ove si producono rifiuti speciali tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate,(esclusi pertanto i locali adibiti a uffici, mense, spogliatoi e servizi), a norma del 3 comma dell'art. 62 del d.lgs. 507/93 si applica una riduzione della superficie complessiva soggetta a tributo per le seguenti categorie di attività e nella misura a fianco di ciascuno indicata:

Attività	Percent. Riduzione
Oleifici	60%
Lavorazioni vernici	60%
Lavorazioni infissi	60%
Lavorazioni agroindustriali	60%
Falegnamerie	60%
Autofficine per riparaz.veicoli	60%
Carpenterie	60%
Lavoraz.materiali lapidei	60%
Produzione pane	60%
Lavanderie a secco	20%
Laboratori fotografici	15%
Gabinetti dentistici e ambulatori medici	15%

2 – Per eventuali attività non considerate nel precedente comma, si fa riferimento a criteri di analogia.

Art. 7 - Riduzione delle tariffe unitarie per particolari condizioni d'uso

- 1- In applicazione dell'art. 66 del d.lgs. 507/93, la riduzione del **30%** della tariffa unitaria viene applicata per la seguente ipotesi:
 - locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione da parte dell'organo competente;
Non vengono applicate ulteriori riduzioni in considerazione del fatto che le tariffe relative alle utenze domestiche sono già modulate in relazione alla capacità di produrre rifiuti in base al numero degli occupanti e delle utenze non residenti.
2. In applicazione dell'art. 10 comma 3 del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e di igiene sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alla tariffa unitaria. Per le tipologie di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani autotrattati ai sensi dell'art. 15, oppure avviati al recupero ed al riciclo con oneri a proprio carico.

Tipologia di rifiuti	Percentuale di riduzione della tariffa unitaria
Frazione organica	20%
Frazione carta e cartone	5%
Frazione plastica	3%
Frazione vetro	5%
Lattine (alluminio e banda stagnata)	1%

3. Il diritto alla riduzione di cui al comma precedente richiede la previa sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal contribuente con la quale rende noto che quella particolare frazione di rifiuti è avviata alla attività di autotrattamento o recupero secondo le disposizioni dettate dal d.lgs. 22/1997. Con la dichiarazione l'utente non potrà più beneficiare del servizio di pubblico di raccolta e conferimento dei rifiuti.
4. Salvo che nella ipotesi di autotrattamento della frazione umida dei rifiuti di cui all'apposito articolo del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e di igiene, i restanti rifiuti dovranno essere conferiti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti. Il detentore di rifiuti che abbia conferito a soggetti autorizzati i propri rifiuti per essere destinati al riciclo e/o recupero dovrà farsi rilasciare il formulario di cui all'art. 15 del d. lgs. 22/1997 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario ai sensi dell'art. 10 comma 3 lett. b) del d.lgs. 22/1997.
5. Il comune può, attraverso ispezioni, chiedere la presentazione del formulario di cui all'articolo precedente. Di fronte a comportamenti dell'utente di elusione di imposta oppure di dichiarazioni non veritiere, la verrà disapplicata la riduzione senza pregiudizio della eventuale azione penale.

Art. 8 - Classificazione dei locali e delle aree

- 1 – Agli effetti dell'applicazione della tassa, così come previsto dall'art. 68, 1 comma del d.lgs. 507/93 i locali e le aree sono classificati secondo principi di

omogenea potenzialità di produzione di rifiuti in relazione al loro uso e destinazione così come dalle sottoelencate categorie e sottocategorie:

A - Utenze domestiche:

- A1 - 1 componente nucleo familiare
- A2 - 2 componenti nucleo familiare
- A3 - 3 componenti nucleo familiare
- A4 - 4 componenti nucleo familiare
- A5 - 5 componenti nucleo familiare
- A6 - 6 componenti nucleo familiare e più
- A7 - utenze domestiche non residenti

B - Utenze non domestiche

- B 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, palestre, sedi di rappresentanze ed istituzioni;
- B 2 - Esposizioni commerciali, autosaloni;
- B 3 - Alberghi, Locande, Affittacamere, bed&breakfast;
- B 4 - Alberghi con ristorante, pensioni, agriturismi;
- B 5 - Uffici, agenzie, studi professionali, ambulatori medici, locali adibiti ad attività terziarie;
- B 6 - Banche, Uffici pubblici, uffici postali;
- B 7 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli comprese aree e banchi di vendita all'aperto;
- B 8 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
- B 9 - Negozi materiali edili, ferramenta, legnami, mangimi;
- B10 - Attività artigianali tipo botteghe (parrucchiere, barbiere, estetista)
- B11 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista);
- B12 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto;
- B13 - Attività industriali con capannoni di produzione;
- B14 - Attività artigianali di produzione di beni specifici;
- B15 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, rosticcerie, comprese aree e banchi di vendita all'aperto;
- B16 - Bar, caffè, pasticceria, gelateria, chioschi-bar comprese aree e banchi di vendita all'aperto;
- B17 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
- B18 - Plurilicenze alimentari e/o miste;
- B19 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante comprese aree e banchi di vendita all'aperto;
- B 20 - Attività ricreative, spettacolo, musica, ballo e simili, anche all'aperto;
- B 21 - Scuole, asili nido, baby parking, tutti con attività di refezione;
- B 22 - Campeggi, aree attrezzate, zone turistiche date in concessione;

2 - Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività principale.

3 – La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso e sono ubicate in luoghi diversi.

Art. 9 Tassa giornaliera di smaltimento

1 - Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico per un periodo non superiore a 183 giorni nel corso dell'anno, anche se effettuate in modo non continuativo ma ricorrente, è istituita, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 507/1993 apposita tassa giornaliera.

2 - La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni 365, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 50%.

3 - L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuarsi contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, nell'atto dell'occupazione e con il medesimo modello di versamento, o, in assenza di autorizzazione , mediante versamento diretto con le modalità comunicate dall'ufficio comunale.

Art. 10 Commisurazione della tariffa e coefficienti di produttività

1 – La tassa , in applicazione dell'art. 65 del D.Lgs. 507/93 è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.

2 – Le tariffe unitarie sono applicate in ragione dei metri quadrati di superficie dei locali e delle aree tassabili. La superficie tassabile è misurata sulle dimensioni in pianta dei locali sul filo interno delle pareti; quella delle aree scoperte sul perimetro interno delle recinzioni o comunque sul perimetro delle opere che le delimitano, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3 - Le tariffe per ogni categoria omogenea o sottocategoria, sono determinate nei seguenti modi:

- Preliminarmente si determina il Costo Medio generale prescelto per unità di superficie (CMG), dato dal rapporto tra il costo di esercizio del servizio ex art. 61 del d.lgs. 507/1993 ed il totale complessivo della superficie imponibile nota e accertata;

- Successivamente è necessario prescegliere il tasso provvisorio medio generale di copertura del costo per unità di superficie (TMGC). Cioè a dire quale è, provvisoriamente ed in media, la percentuale che si intende coprire dal gettito della tassa per ogni metro quadro di superficie imponibile
- Il prodotto tra il Costo Medio generale prescelto per unità di superficie (CMG) ed il Tasso provvisorio medio generale di copertura del costo prescelto per unità di superficie (TMCG) definisce la tariffa media generale di copertura prescelta per unità di superficie (T.M.G.)
- La Tariffa media generale di copertura prescelta per unità di superficie (T.M.G.), moltiplicata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti, determina l'effettiva tariffa da applicare ad ogni categoria e sottocategoria di utenze domestiche e non domestiche.

I coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti sono ancorati, direttamente o per analogia, tra il limite minimo e il limite massimo dalle tabelle (parte fissa) di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158 come appresso indicato nelle tabelle 1 e 2 di appendice al presente articolo.

4 – Ai fini della tariffa da applicare alle utenze domestiche, il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno d'imposta all'anagrafe della popolazione residente del Comune. Eventuali modifiche in corso dell'anno saranno computate a partire dal bimestre solare successivo alla registrazione dell'evento. Per le utenze domestiche non residenti, condotte da persone che hanno stabilito la loro residenza fuori dal territorio del Comune, o comunque tenute a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il coefficiente a cui si fa riferimento è quello dei nuclei familiari con 1 componente.

Tabella 1 - Coefficienti di produzione per la tariffa domestica.

Sottocategoria	Numero dei componenti il nucleo familiare	coefficiente di adattamento per la superficie e numero componenti del nucleo familiare
A1	1	0,75
A2	2	0,88
A3	3	1,00
A4	4	1,08
A5	5	1,11
A6	6 o più	1,10
A7	non residenti	0,75

Tabella 2 – Coefficienti di produttività delle utenze non domestiche.

	Tipologia attività	Coefficiente potenziale di produzione
B1	Musei biblioteche, scuole, associazioni, sedi di rappresentanze ed istituzioni.	0,52
B2	Esposizioni commerciali. Autosaloni.	0,52
B3	Alberghi, locande, affittacamere, bed&breakfast.	0,85

B4	Alberghi con ristorante, pensioni, agriturismo.	1,55
B5	Uffici, agenzie, studi professionali, ambulatori medici, locali adibiti ad attività terziarie.	1,05
B6	Banche, uffici pubblici, uffici postali.	0,63
B7	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli comprese aree e banchi di vendita all'aperto.	0,94
B8	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.	1,52
B9	Negozi materiali edili, ferramenta, legnami, mangimi.	1,16
B10	Attività artigianali tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista, lavanderia.	0,78
B11	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista).	1,06
B12	Carrozzeria, autofficina, elettrauto.	1,45
B13	Attività industriali con capannoni di produzione.	0,86
B14	Attività artigianali di produzione di beni specifici.	0,75
B15	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, rosticcerie, comprese aree e banchi di vendita all'aperto	5,54
B16	Bar, caffè, pasticceria, gelateria, chioschi-bar comprese aree e banchi di vendita all'aperto	4,38
B17	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,80
B18	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14
B19	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio, comprese aree e banchi di vendita all'aperto	3,00
B20	Attività ricreative, spettacolo, musica, ballo e simili, anche all'aperto	1,75
B21	Scuole, asili nido, baby parking, tutti con attività di refezione	1,50
B22	Campeggi, distributori di carburante, aree attrezzate, zone turistiche date in concessione	0,74

Art. 11 Riscossione

1 - La riscossione della tassa annuale è effettuata a mezzo ruolo ai sensi dell'art. 72 del DPR 507/1993. Il Comune potrà prevedere altre forme di pagamento in aggiunta o in sostituzione previa specificazione delle modalità da stabilirsi con apposito atto della Giunta Comunale.

2 - I versamenti, a seguito di avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione o per ravvedimento possono essere pagati attraverso una delle seguenti modalità:

- a) tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi competente per territorio;
- b) tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- c) tramite versamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale;
- d) tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale.

Art. 12 Rateizzazione del versamento

1 - Il funzionario responsabile può eccezionalmente consentire, su richiesta del contribuente che si trova in comprovate difficoltà di ordine economico o per eventi straordinari, la rateazione dei pagamenti delle somme dovute per annualità arretrate, liquidate e accertate dal Comune, secondo le seguenti massime rateazioni:

- da 200 a 1500 euro fino a 8 rate mensili;
- oltre 1500 euro fino a 12 rate mensili;
- oltre 2500 euro fino a 18 rate mensili;

2 – Coloro che intendono presentare domanda ai sensi del comma precedente devono far pervenire all'ufficio tributi apposita richiesta adeguatamente motivata, a pena di inammissibilità, almeno dieci giorni prima del termine di scadenza dei pagamenti. Il provvedimento di rateizzazione o il suo diniego devono essere comunicati agli interessati entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

3 – Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine di scadenza previsto per il pagamento nel provvedimento di contestazione; sugli importi delle restanti rate, sono dovuti gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Qualora le somme da rateizzare superino i 2500 euro sarà eventualmente richiesta la presentazione di idonea garanzia fideiussoria.

4 – Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

5 - Nel caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente di due rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione nonché dall'eventuale riduzione a un quarto delle sanzioni se prevista, e deve provvedere al pagamento del debito residuo in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. In mancanza l'importo dovuto sarà iscritto nel ruolo coattivo con l'addebito degli ulteriori interessi maturati.

Art. 13 Rimborsi

1- E' riconosciuto il diritto al rimborso oltre il termine dei due anni stabilito dall'articolo 75 del decreto legislativo n. 507/1993 e fino a prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 del codice civile, qualora il rimborso sia conseguente al potere di autotutela per errori imputabili all'ufficio.

2 - Le somme da rimborsare ai sensi del comma 1 costituiscono obbligazione pecuniaria, pertanto ai sensi dell'articolo 1282 del codice civile producono interessi di pieno diritto i quali sono calcolati nella misura stabilita dal saggio legale e decorrono dalla data in cui è stato effettuato il pagamento delle somme medesime. Conseguentemente, con riguardo alla prescrizione di tali interessi, trova applicazione il termine quinquennale di cui all'articolo 2948 dello stesso codice civile.

Articolo 14 - Ravvedimento operoso

Art.13 del D.Lgs 472/1997 e art. 7 del D.Lgs 32/2001

1 - Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere all'autore (o agli autori) ed ai soggetti solidamente obbligati di rimediare spontaneamente, secondo modalità ed entro precisi limiti temporali stabiliti dal presente articolo

alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando così di una riduzione delle sanzioni amministrative previste. Per il contribuente o il trasgressore che intende fruire di tale istituto la sanzione amministrativa "ordinaria" è ridotta come previsto dai su citati articoli.

2 - Gli errori formali contenuti nella dichiarazione, che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo o non incidono sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta non sono sanzionabili.

3 - La facoltà di ravvedimento è assolutamente preclusa:

- dalla già avvenuta constatazione della violazione, ovvero già portata a conoscenza degli interessati ;
- dall'inizio di accessi, ispezioni o verifiche;
- dall'inizio di altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza;

L'esistenza di cause ostative va riferita, non solo all'autore della violazione ma anche ai "soggetti solidamente obbligati" al pagamento della sanzione.

4 - Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 15 Norme di rinvio

1 - Per tutto quanto non previsto dal presente si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 507/1993 e successive modificazioni, ed ogni altra norma vigente applicabile al tributo.

Art. 16 Entrata in vigore

1 - Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2005.